

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00190 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1981, n. 1161.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Parma Pag. 5999DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1981, n. 1162.Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lin-
gue e letterature straniere di Bergamo Pag. 5999

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 1° luglio 1982.

Modificazione alla denominazione del consolato di Baden
in quella di Wettingen (Svizzera) Pag. 6001

DECRETO 1° luglio 1982.

Modificazione alla denominazione del consolato di Atene-
Pireo in quella di Atene Pag. 6001

Ministero del tesoro

DECRETO 18 agosto 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquat-
tro mesi, con godimento 1° settembre 1982 Pag. 6002

DECRETO 18 agosto 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a quaran-
toto mesi, con godimento 1° settembre 1982 Pag. 6004DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1982, n. 586.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa
parrocchiale di « Maria SS.ma del Caroseno », in Castel-
lana Grotte Pag. 6006

DECRETO 16 giugno 1982, n. 587.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia di « S. Paolo apostolo », in Isnello Pag. 6006

DECRETO 16 giugno 1982, n. 588.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia di « S. Antonio di Padova », in Massa, e ricono-
scimento della personalità giuridica della chiesa parroc-
chiale omonima Pag. 6006

DECRETO 16 giugno 1982, n. 589.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia « Della Consolata », in Castiglione della Pescaia.
Pag. 6006

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coor-
dinato con la legge di conversione. (Misure urgenti per
assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di
prevenzione e di spegnimento degli incendi) Pag. 6007

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale Pag. 6007Provvedimento concernente il trattamento di pensiona-
mento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Cooperativa officine meccaniche Scar, in Roé Volciano.
Pag. 6009Scioglimento della società cooperativa fra produttori agri-
coli della zona « Cooperativa produttori ortofrutticoli di
Pescara a r.l. », in Pescara, e nomina del commissario li-
quidatore Pag. 6009

Ministero del tesoro:

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane Pag. 6009

Medie dei cambi e dei titoli Pag. 6010

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Banco ambrosiano S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 6012

Nomina dei presidenti del comitato di sorveglianza della Banca del Monte di Montagnana, in liquidazione coatta.
Pag. 6012

Regione Lombardia: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Romano di Lombardia, Busto Garolfo, Vimercate, Gerenzano e Pizzale Pag. 6012

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso a otto posti di operaio nel ruolo del personale operaio della Guardia di finanza.
Pag. 6012

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a quattro posti di tecnico laureato presso la Università degli studi di Firenze Pag. 6015

Concorso a tre posti di conservatore presso l'Università degli studi di Pisa Pag. 6015

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova Pag. 6015

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento Pag. 6016

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 23 AGOSTO 1982:

LEGGE 14 agosto 1982, n. 590.

Istituzione di nuove università.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1981, n. 1161.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 205, 206, 207, 208, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 205. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 206. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 207. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

- 1) anatomia e istologia normale della cute;
- 2) fisiologia della cute e degli annessi;
- 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
- 4) microbiologia e parassitologia applicate;
- 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
- 6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° Anno:

- 1) patologia delle malattie cutanee;
- 2) patologia delle infezioni veneree;

3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;

4) immunopatologia cutanea;

5) dermatologia allergologica e professionale;

6) angiologia;

7) sessuologia.

3° Anno:

1) clinica delle malattie cutanee;

2) clinica delle infezioni veneree;

3) dermatologia pediatrica;

4) farmacologia e terapia;

5) fisioterapia dermatologica;

6) cosmetologia;

7) chirurgia plastica riparatrice;

8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 208. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi avranno perciò obblighi di frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto verranno sostenuti in due sessioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982

Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1981, n. 1162.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1963, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di Bergamo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato e modificato con 1 decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 5 viene aggiunto il seguente nuovo comma:

Due consigli di corso di laurea, in lingue e letterature straniere ed in economia e commercio.

L'art. 6 viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio di amministrazione è composto:

- 1) dal presidente del consorzio;
- 2) dal direttore;
- 3) dai componenti, in numero non superiore a nove, il consiglio direttivo del « Consorzio per l'istituzione di facoltà universitarie in Bergamo », dei quali almeno tre rappresentanti rispettivamente del comune di Bergamo, dell'amministrazione provinciale e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;
- 4) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- 5) da un rappresentante della regione Lombardia;
- 6) da tre rappresentanti dei professori ordinari;
- 7) da tre rappresentanti dei professori associati;
- 8) da un rappresentante dei ricercatori;
- 9) da un rappresentante del personale non docente;
- 10) da tre rappresentanti degli studenti;
- 11) dal direttore amministrativo.

Hanno altresì diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione gli enti e i privati che versino all'Istituto universitario un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni: in questo caso il numero dei rappresentanti dei professori ordinari è aumentato di altrettante unità.

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, provvede a eleggere il presidente, che deve essere scelto tra i membri del consiglio direttivo del « Consorzio per la istituzione di facoltà universitarie in Bergamo ». In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore dell'Istituto in qualità di vice-presidente.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità il voto del presidente è determinante.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono essere rieletti.

Fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato per i rappresentanti dei professori associati valgono le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore universitario il rappresentante dei ricercatori è sostituito da un rappresentante eletto tra gli aventi diritto ai giudizi d'idoneità in servizio presso l'Istituto universitario di Bergamo.

All'art. 9, il primo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il direttore è eletto dal corpo accademico elettorale con le modalità previste dall'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.

L'art. 10 viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il corpo accademico elettorale è formato da tutti i professori indicati nell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, primo comma, ed è presieduto dal decano dei professori ordinari.

L'art. 11 viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio di facoltà è formato nei modi previsti dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed ha le competenze ad esso attribuite dalla legislazione in materia vigente. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento generale universitario, al consiglio di facoltà sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle università e negli istituti universitari sono esercitate dal senato accademico.

L'art. 12 viene soppresso e sostituito dal seguente:

I consigli di corso di laurea sono formati nei modi previsti dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed hanno le competenze ad essi attribuite dalla legislazione in materia vigente.

All'art. 13 viene aggiunto il quarto nuovo comma:

L'Istituto universitario di Bergamo rilascia inoltre i titoli di dottore di ricerca per cui sia stato abilitato, ai sensi della vigente normativa universitaria, anche nell'ambito di consorzi costituiti a tal fine con altre università, organizzando gli opportuni corsi.

All'art. 19 (I) viene aggiunto il terzo nuovo comma:

Presso l'Istituto universitario di Bergamo possono essere altresì costituiti dipartimenti con le modalità, le funzioni e le strutture previste al riguardo dalla vigente normativa universitaria.

L'art. 23 viene soppresso e sostituito dal seguente:

Il ruolo organico dei professori di ruolo si compone del ruolo dei professori ordinari e straordinari e del ruolo dei professori associati.

Il ruolo organico dei professori ordinari e straordinari è costituito da trenta posti.

Il ruolo organico dei professori associati è costituito da quaranta posti.

Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico, economico, pensionistico, assicurativo e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.

In caso di trasferimento all'Istituto universitario di Bergamo di professori appartenenti ad altre università o istituti universitari saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università governative.

L'art. 27 viene soppresso e sostituito dal seguente:

All'ufficio di lettore per le lingue straniere possono essere nominate persone di madre lingua straniera, secondo le modalità e con il trattamento previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo l'art. 28 è inserito il seguente nuovo articolo:

D) Ricercatori.

Art. 28-bis. — Il ruolo organico dei ricercatori è costituito da quaranta posti.

Valgono per i ricercatori dell'Istituto universitario di Bergamo le stesse norme previste per i ricercatori delle università statali, di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Valgono inoltre per i ricercatori, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 26 e 26-bis.

In ogni caso ad essi spetta un trattamento giuridico, economico, pensionistico ed assicurativo e di carriera non inferiore a quello previsto per i ricercatori delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

Le tabelle A e B vengono soppresse e sostituite dalle seguenti nuove tabelle:

TABELLA A	
<i>Ruolo organico personale docente:</i>	
posti di ruolo dei professori ordinari e straordinari	n. 30
posti di ruolo dei professori associati	» 40
posti di ruolo degli assistenti . . (ad esaurimento)	

TABELLA B	
<i>Personale incaricato:</i>	
posti di professori incaricati . . (ad esaurimento)	

TABELLA C	
<i>Ruolo organico ricercatori:</i>	
posti di ruolo dei ricercatori	n. 40

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: **DARIDA**
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982
Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 172

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° luglio 1982.

Modificazione alla denominazione del consolato di Baden in quella di Wettingen (Svizzera).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1975, n. 835, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1976, n. 35, con il quale a decorrere dalla data di pubblicazione stessa veniva istituito un consolato di prima categoria in Baden (Svizzera);

Considerato che il predetto ufficio consolare è stato trasferito da locali situati in Baden (Svizzera) ad altri locali situati in Wettingen (Svizzera);

Preso atto che, essendo mutata la località ove ha sede il predetto ufficio consolare, si rende necessario mutare anche la denominazione dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il consolato in Baden (Svizzera) viene denominato consolato in Wettingen (Svizzera).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982
Registro n. 11 Esteri, foglio n. 319

(4098)

DECRETO 1° luglio 1982.

Modificazione alla denominazione del consolato di Atene-Pireo in quella di Atene.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 845, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1947, n. 206, con la quale veniva istituito un consolato di prima categoria in Atene-Pireo (Grecia);

Considerato che il predetto ufficio consolare è stato trasferito dai locali situati in Atene-Pireo (Grecia) ad altri locali situati in Atene (Grecia);

Preso atto che, essendo mutata la località ove ha sede il predetto ufficio consolare, si rende necessario mutare anche la denominazione dell'ufficio stesso:

Decreta:

Il consolato in Atene-Pireo (Grecia) viene denominato consolato in Atene (Grecia).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982
Registro n. 11 Esteri, foglio n. 320

(4099)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 agosto 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° settembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° settembre 1982 al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambe i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima erranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1983 e l'ultima il 1° settembre 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1984.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la banca stessa:

assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata;

abbia facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrono, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritti.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il 3 settembre 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende:

« REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1982 ». Seguono, poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio

taglio da lire	5 milioni:	verde smeraldo-grigio
taglio da lire	10 milioni:	marrone-verde
taglio da lire	50 milioni:	rosso vivo-rosso violaceo
taglio da lire	100 milioni:	bleu-arancio
taglio da lire	500 milioni:	bleu intenso-verde smeraldo
taglio da lire	1.000 milioni:	verde-grigio

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire	1 milione:	in rosso
taglio da lire	5 milioni:	in mattone
taglio da lire	10 milioni:	in azzurro
taglio da lire	50 milioni:	in celeste
taglio da lire	100 milioni:	in verde
taglio da lire	500 milioni:	in rosa
taglio da lire	1.000 milioni:	in giallo

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1983 e 1984, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1984, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1982
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 284

(4134)

DECRETO 18 agosto 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° settembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 500 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 500 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° settembre 1982 al prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

- da ogni imposta diretta reale presente e futura;
- dalle imposte sulle successioni;
- dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1983 e l'ultima il 1° settembre 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa:

assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata;

abbia facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrono, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritti.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il 3 settembre 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso

taglio da lire 5 milioni: in mattone

taglio da lire 10 milioni: in azzurro

taglio da lire 50 milioni: in celeste

taglio da lire 100 milioni: in verde

taglio da lire 500 milioni: in rosa

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1983 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1982
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 283

(4135)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1982, n. 586.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Maria SS.ma del Caroseno », in Castellana Grotte.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Maria SS.ma del Caroseno », in Castellana Grotte (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1982

Registro n. 18 Interno, foglio n. 34

DECRETO 16 giugno 1982, n. 587.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Paolo apostolo », in Isnello.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cefalù 29 giugno 1977, integrato con due dichiarazioni in data 24 marzo 1979 e 29 settembre 1980, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Paolo apostolo », in località Piano Zucchi del comune di Isnello (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1982

Registro n. 18 Interno, foglio n. 32

DECRETO 16 giugno 1982, n. 588.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Antonio di Padova », in Massa, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 8 dicembre 1979, integrato con due dichiarazioni del 30 agosto 1980, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Antonio di Padova », in frazione Ortola del comune di Massa (Massa Carrara). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1982

Registro n. 18 Interno, foglio n. 31

DECRETO 16 giugno 1982, n. 589.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Della Consolata », in Castiglione della Pescaia.

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Grosseto 31 maggio 1980, integrato con dichiarazione 5 settembre 1981, relativo alla erezione della parrocchia « Della Consolata », in località Punta Ala del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1982

Registro n. 18 Interno, foglio n. 33

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982) inserendo in esso le modifiche apportate dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 547 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Le disposizioni contenute nel settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, così come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche ai contratti ed alle altre spese in economia da effettuarsi in relazione alle esigenze connesse all'attività di concorso esplicate dalle Forze armate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi sul territorio nazionale.

[2] Le stesse disposizioni si applicano anche ai contratti ed alle spese in economia da effettuarsi in ordine alle attività di protezione civile svolte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale vi provvede con le modalità e i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 2.

[1] Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Fondo per la protezione civile ».

[2] Il Fondo è alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni, mediante assegnazione a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

[3] I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti.

[4] Nella prima attuazione del presente decreto il rendiconto della gestione è presentato entro il 31 dicembre 1983.

[5] Il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle presenti norme.

[6] Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

[7] I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati.

[8] Il Ministro per la protezione civile concorda con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali le rispettive modalità di intervento e trasferisce dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo sui singoli stati di previsione delle spese le risorse occorrenti.

[9] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA: — *L'articolo unico della legge di conversione dispone, inoltre, che il titolo del decreto-legge venga sostituito con il seguente: « Misure urgenti per la protezione civile ».*

(4100)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità produttive di Porto Torres, Assemmini e Ottana, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi con sede in Milano e stabilimenti di Vicenza, Dueville, Marano Vicentino, Schio, Piovene Rocchette e Torre (Vicenza), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrosud, con stabilimento in Airola (Benevento), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e stabilimento in Netro (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Industriale di Lanza - Lanza (Torino), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Fil.Tex., con sede in Milano e stabilimento in Romentino (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Germaine Monteil, con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerochimie di Colleferro (Roma), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucchiarelli, con sede e stabilimento in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Morassutti con sede legale in Padova e varie unità commerciali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.F.E.S. con sede e stabilimento in Como, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miesa, con sede in Carate di Brianza (Milano), e stabilimenti a Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. cooperativa lavoratori ex Motta, con stabilimento in Segrate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo in liquidazione con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Wizard di S. Mauro Pascoli (Forlì), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Sida S.r.l. con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.A.E., Telefonia Automazione Elettronica, con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hoval Italiana con sede e stabilimento in Grassobbio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service, di Polla (Salerno), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromar, Apparecchiature Elettromeccaniche Industriali, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromar, Apparecchiature Elettromeccaniche Industriali, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma Nuova, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma Nuova, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceisud, con sede in Napoli ed unità produttiva di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceisud, con sede in Napoli ed unità produttiva di Napoli, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O.M.I.L. - Officine Meridionali Industrie del Legno, di A. Limoncelli, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Salca, con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato Elettromeccanica con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Gabriele, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4081)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa officine meccaniche Scar, in Roé Volciano.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa officine meccaniche Scar, con sede in Roé Volciano (Brescia), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 7 gennaio 1981 al 31 dicembre 1981.

(4130)

Scioglimento della società cooperativa fra produttori agricoli della zona « Cooperativa produttori ortofrutticoli di Pescara a r.l. », in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto 7 agosto 1982 la società cooperativa fra produttori agricoli della zona « Cooperativa produttori ortofrutticoli di Pescara a r.l. », in Pescara, costituita per rogito dott. Raffaele Severini in data 8 agosto 1953, rep. 25535 - reg. soc. n. 641, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Rocco Damiani.

(4133)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo: L. 8.000.000;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi sociali del Fondo stesso: lire 50 mila lorde.

La suddetta indennità di carica ha decorrenza dal 1° gennaio 1982.

(4061)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 16 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

N. 160

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1407,80	1407,80	1407,85	1407,80	1407,75	1407,75	1407,70	1407,80	1407,80	1407,80
Dollaro canadese	1123,90	1123,90	1123,50	1123,90	1124,15	1123,82	1123,90	1123,90	1123,90	1123,90
Marco germanico	557,83	557,83	558,08	557,83	557,85	557,74	557,80	557,83	557,83	557,85
Fiorino olandese	506,84	506,84	506,60	506,84	506,80	508,85	506,75	506,84	506,84	506,85
Franco belga	29,190	29,190	29,21	29,190	29,18	29,25	29,195	29,190	29,190	29,20
Franco francese	200,44	200,44	200,29	200,44	200,25	200,50	200,65	200,44	200,44	200,45
Lira sterlina	2390,80	2390,80	2393 —	2390,80	2390,70	2390,86	2390,50	2390,80	2390,80	2390,80
Lira irlandese	1921,40	1921,40	1922 —	1921,40	1924,50	—	1920 —	1921,40	1921,40	—
Corona danese	160,53	160,53	160,40	160,53	160,45	160,45	160,55	160,53	160,53	160,55
Corona norvegese	207,87	207,87	208 —	207,87	208,05	207,90	207,70	207,87	207,87	207,90
Corona svedese	226,94	226,94	226,80	226,94	227 —	226,98	227,02	226,94	226,94	226,95
Franco svizzero	651,35	651,35	650,95	651,35	650,90	651,40	651,35	651,35	651,35	651,35
Scellino austriaco	79,449	79,449	79,44	79,449	79,37	79,45	79,43	79,449	79,449	79,45
Escudo portoghese	16,30	16,30	16,30	16,30	16,50	16,38	16,40	16,30	16,30	16,30
Peseta spagnola	12,431	12,431	12,40	12,431	12,42	12,435	12,428	12,431	12,431	12,43
Yen giapponese	5,332	5,332	5,33	5,332	5,32	5,330	5,328	5,332	5,332	5,33
E.C.U.	1318,36	1318,36	—	1318,36	—	—	1318,36	1318,36	1318,36	—

Media dei titoli del 16 agosto 1982

Rendita 5 % 1935	41,225	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,225	» » » » 1-9-1981/83	100,100
» 5,50 % » » 1969-84	83,750	» » » » 1-10-1981/83	99,875
» 6 % » » 1970-85	77,525	» » » » 1-11-1981/83	99,300
» 6 % » » 1971-86	76,300	» » » » 1-12-1981/83	98,950
» 6 % » » 1972-87	77,450	» » » » 1-3-1981/84	98,525
» 9 % » » 1975-90	71,825	» » » » 1-4-1981/84	99,400
» 9 % » » 1976-91	68,900	» » » » 1-6-1981/84	99,025
» 10 % » » 1977-92	76,900	Buoni Tesoro Pol. 15 % 1-1-1983	98,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,500	» » » » 18 % 1-7-1983	100,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,600	» » » » 12 % 1-10-1983	92,375
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —	» » » » 12 % 1-1-1984	90,925
» » » » Ind. 1-10-1979/82	99,975	» » » » 12 % 1-4-1984	88,850
» » » » 1-10-1980/82	99,950	» » » » 12 % 1-10-1984	86,925
» » » » 1-12-1980/82	99,975	» » » » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600
» » » » 1-1-1980/83	100,200		

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1982

Dollaro USA	1407,75	Corona danese	160,54
Dollaro canadese	1123,90	Corona norvegese	207,785
Marco germanico	557,815	Corona svedese	226,98
Fiorino olandese	506,795	Franco svizzero	651,35
Franco belga	29,192	Scellino austriaco	79,439
Franco francese	200,545	Escudo portoghese	16,35
Lira sterlina	2390,65	Peseta spagnola	12,429
Lira irlandese	1920,70	Yen giapponese	5,33
		E.C.U.	1318,36

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 17 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1407,55	1407,55	1407 —	1407,55	1407,50	1407,60	1407,45	1407,55	1407,55	1407,55
Dollaro canadese	1129 —	1129 —	1124,50	1129 —	1129 —	1129,05	1128,45	1129 —	1129 —	1129 —
Marco germanico	558,49	558,49	557,93	558,49	558,20	558,50	558,74	558,49	558,49	558,50
Fiorino olandese	507,32	507,32	506,95	507,32	507,10	507,38	507,45	507,32	507,32	507,30
Franco belga	29,19	29,19	29,16	29,19	29,17	29,15	29,19	29,19	29,19	29,20
Franco francese	200,59	200,59	200,70	200,59	200,60	200,62	200,47	200,59	200,59	200,60
Lira sterlina	2390,50	2390,50	2394 —	2390,50	2391,40	2390,46	2392,45	2390,50	2390,50	2390,50
Lira irlandese	1921 —	1921 —	1922 —	1921 —	1921,60	—	1922 —	1921 —	1921 —	—
Corona danese	160,35	160,35	160,40	160,35	160,40	160,40	160,36	160,35	160,35	160,35
Corona norvegese	206,88	206,88	207 —	206,88	206,90	206,75	206,83	206,88	206,88	206,85
Corona svedese	226,53	226,53	226,80	226,53	226,65	226,48	226,60	226,53	226,53	226,55
Franco svizzero	650,50	650,50	651,75	650,50	651,60	650,45	650,70	650,50	650,50	650,50
Scellino austriaco	79,335	79,335	79,45	79,335	79,46	79,330	79,414	79,335	79,335	79,33
Escudo portoghese	16,30	16,30	16,30	16,30	16,24	16,25	16,20	16,30	16,30	16,30
Peseta spagnola	12,419	12,419	12,45	12,419	12,42	12,420	12,429	12,419	12,419	12,41
Yen giapponese	5,306	5,306	5,3250	5,306	5,30	5,300	5,304	5,306	5,306	5,30
E.C.U.	1319,20	1319,20	—	1319,20	—	—	1319,20	1319,20	1319,20	—

Media dei titoli del 17 agosto 1982

Rendita 5% 1935	41,425	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,925
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,275	» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» 5,50% » » 1969-84	83,375	» » » » 1-10-1981/83	99,875
» 6% » » 1970-85	77,525	» » » » 1-11-1981/83	99,200
» 6% » » 1971-86	76,300	» » » » 1-12-1981/83	98,925
» 6% » » 1972-87	77,450	» » » » 1- 3-1981/84	98,375
» 9% » » 1975-90	71,925	» » » » 1- 4-1981/84	99,450
» 9% » » 1976-91	68,875	» » » » 1- 6-1981/84	99,025
» 10% » » 1977-92	76,475	Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,500	» » » 18% 1- 7-1983	100,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,600	» » » 12% 1-10-1983	92,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —	» » » 12% 1- 1-1984	91,050
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975	» » » 12% 1- 4-1984	89 —
» » » » 1-10-1980/82	99,950	» » » 12% 1-10-1984	87,075
» » » » 1-12-1980/82	100,025	» » » Nov. 12% 1-10-1987	82,600
» » » » 1- 1-1980/83	100,175		

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1982

Dollaro USA	1407,50	Corona danese	160,355
Dollaro canadese	1128,725	Corona norvegese	206,855
Marco germanico	558,615	Corona svedese	226,565
Fiorino olandese	507,385	Franco svizzero	650,60
Franco belga	29,19	Scellino austriaco	79,374
Franco francese	200,53	Escudo portoghese	16,25
Lira sterlina	2391,475	Peseta spagnola	12,424
Lira irlandese	1921,50	Yen giapponese	5,305
		E.C.U.	1319,20

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Banco ambrosiano S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 7 agosto 1982, presso la sede del Banco ambrosiano, in liquidazione coatta amministrativa, in Milano, il dott. Gaetano Lazzati è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4136)

Nomina dei presidenti del comitato di sorveglianza della Banca del Monte di Montagnana, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 12 luglio 1982, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca del Monte di Montagnana (Padova), sottoposta ad amministrazione straordinaria, il dott. Luigi Basso è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3969)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Romano di Lombardia, Busto Garolfo, Vimercate, Gerenzano e Pizzale.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 8 giugno 1982, n. 17809: comune di Romano di Lombardia (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 47);

deliberazione 18 maggio 1982, n. 17311: comune di Busto Garolfo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 marzo 1981, n. 16);

deliberazione 15 giugno 1982, n. 18071: comune di Vimercate (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 giugno 1981, n. 115);

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17498: comune di Gerenzano (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 marzo 1981, n. 23);

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17497: comune di Pizzale (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 settembre 1981, n. 41).

(3888)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a otto posti di operaio nel ruolo del personale operaio della Guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Viste le leggi 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato e 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 38 Finanze, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971, relativo alla determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati alle varie categorie di invalidi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Tenuto conto che è stata accantonata l'aliquota del 50 per cento dei posti vacanti ai sensi dell'art. 26 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 1981, che autorizza, fra l'altro, a bandire un concorso a otto posti di operaio, resi disponibili per l'anno 1981 nel ruolo del personale operaio della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a otto posti di operaio in prova nel ruolo del personale operaio della Guardia di finanza, per le qualifiche professionali ed il numero dei posti qui di seguito indicati:

un posto di operaio specializzato (quarta qualifica funzionale), con qualifica di mestiere di tornitore in metalli, con sede di servizio presso l'officina navale di Bari;

un posto di operaio qualificato (terza qualifica funzionale), con la qualifica di mestiere di saldatore elettrico ed autogenista, con sede di servizio presso l'officina navale di Genova;

cinque posti di operaio comune (seconda qualifica funzionale), con la qualifica di mestiere di famiglio, con sede di servizio presso l'Accademia di Roma;

un posto di operaio comune (seconda qualifica funzionale), con la qualifica di mestiere di famiglio, con sede di servizio presso la Scuola sottufficiali del Lido di Ostia;

Art. 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono:

- aver conseguito la licenza elementare;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- essere in godimento dei diritti politici;
- essere in possesso della buona condotta morale e civile;
- essere di sana e robusta costituzione fisica;
- essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dagli aspiranti (allegato *A, B e C*) ed indirizzate al Ministero delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo - Roma, debbono essere direttamente presentate o pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo di età, il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni e debbono allegare, in originale o in copia autenticata:

- a) qualsiasi titolo, diploma o attestato che possa formare oggetto di valutazione;
- b) i titoli di preferenza previsti dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e quelli trasmessi per la partecipazione ad altri analoghi concorsi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Dalle domande dovrà risultare altresì il mestiere per cui gli aspiranti intendono concorrere. La partecipazione al concorso è ammessa relativamente ad un solo mestiere e per una sola sede.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti dello Stato e per coloro che si trovano alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma, la richiesta di partecipazione per più mestieri e per più sedi, l'omessa dichiarazione di cui al terzo comma del presente articolo comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono le indicazioni di cui agli articoli precedenti, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate negli schemi allegati al presente decreto.

Art. 5.

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a visita medica preliminare da parte di commissioni che operano nelle sedi dei servizi sanitari regionali della Guardia di finanza aventi competenza territoriale sul comune di residenza dei candidati medesimi.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministro delle finanze, alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri nei quali si svolgono le prove.

Art. 7.

I candidati ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio specializzato o qualificato saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico.

La data, le modalità ed il luogo di svolgimento delle anzidette prove saranno notificati ai candidati unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- 1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio;
- 2) carta d'identità;
- 3) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
- 4) tessera postale;
- 5) porto d'armi;
- 6) patente automobilistica;
- 7) passaporto.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico sarà eseguita sotto la vigilanza diretta della commissione, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno di essi un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alle capacità, all'attitudine ed al rendimento e formando fra essi una graduatoria.

Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 14/20.

Per la nomina ad operaio comune il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, di cui alla lettera a) del precedente art. 3. All'uopo la commissione determinerà i criteri di valutazione ed esprimerà il giudizio, mediante punteggio, sui titoli medesimi.

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica definitiva da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alle visite mediche i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) titolo di studio: diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- 3) certificato di cittadinanza italiana;
- 4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;
- 5) certificato generale del casellario giudiziale;
- 6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) i titoli dichiarati nella domanda che attestano il diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo di età.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 1) e 6), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante di Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei per ciascuna qualifica di mestiere e relativa sede sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi e quelle dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 26 del decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso, in possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai saranno nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, se il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1982
Registro n. 35 Finanze, foglio n. 378

ALLEGATO A

Modello della domanda
(su carta bollata, da inviare nel termine fissato dall'art. 3 del presente bando)

Al Ministero delle finanze - Comando generale
della Guardia di finanza - Ispettorato generale
amministrativo - 00187 ROMA

Il sottoscritto
residente in c.a.p. (provincia)
via n. presa visione del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982 chiede di essere ammesso al concorso per un posto di operaio con la qualifica di mestiere di presso la sede dell'officina navale di

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità che:

- 1) è nato a (provincia) il;
- 2) è cittadino italiano;
- 3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di;
- 4) non ha riportato condanne penali;
- 5) è in possesso del titolo di studio della;
- 6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente;
- 7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, Firma

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

(Visto per la legalizzazione della firma).
(La firma deve essere autenticata da «una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15». Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

ALLEGATO B

Modello della domanda
(su carta bollata, da inviare, per via gerarchica, entro il termine fissato dall'art. 3 del presente bando, dagli aspiranti già operai dello Stato)

Al Ministero delle finanze - Comando generale
della Guardia di finanza - Ispettorato generale
amministrativo - 00187 ROMA

Il sottoscritto nato a, il in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai alle dipendenze del comando di e residente in (provincia) via n., presa visione del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982 chiede di essere ammesso al concorso per un posto di operaio con la qualifica di mestiere di presso l'officina navale di

Data, Firma

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

Timbro del comando

Visto si autentica la firma del sig. operaio di ruolo di categoria.

La presente domanda, presentata il viene trasmessa il al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza.

Firma del comandante del Corpo

ALLEGATO C

Modello della domanda
(su carta bollata, da inviare nel termine fissato dall'art. 3 del presente bando)

Al Ministero delle finanze - Comando generale
della Guardia di finanza - Ispettorato generale
amministrativo - 00187 ROMA

Il sottoscritto residente in c.a.p. (provincia) via n. presa visione del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982 chiede di essere ammesso al concorso per un posto di operaio comune con la qualifica di mestiere di famiglia presso

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità che:

- 1) è nato a . . . (provincia . . .) il . . . ;
- 2) è cittadino italiano;
- 3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ;
- 4) non ha riportato condanne penali;
- 5) è in possesso del titolo di studio della . . . ;
- 6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . ;
- 7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, . . .

Firma

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

(Visto per la legalizzazione della firma . . .).

(La firma deve essere autenticata da «una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15». Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

(4106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica applicata posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica analitica posti 1

istituto di fisica generale » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rispettivamente rilasciato dalla competente facoltà cui appartiene il posto messo a concorso.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi del presente avviso devono presentare domande separate per ogni concorso.

Le prove d'esame avranno luogo secondo il seguente calendario:

istituto di chimica applicata (fac. ingegneria). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via S. Marta, 3, Firenze, nei giorni 1, 2 e 4 ottobre 1982 alle ore 8,30;

istituto di medicina del lavoro (facoltà di medicina e chirurgia): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo Palagi n. 1, Firenze, nei giorni 1, 2 e 4 ottobre 1982 alle ore 8,30;

istituto di chimica analitica (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via Gino Capponi, 9, Firenze, 1, 2 e 4 ottobre 1982, alle ore 8,30;

istituto di fisica generale (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo E. Fermi, 2, Firenze, nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1982, alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(4123)

Concorso a tre posti di conservatore presso l'Università degli studi di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per il numero dei posti sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di archeologia e storia dell'arte antica
(per il museo) posti 1

istituto di storia dell'arte medioevale e moderna
(per il museo) » 1

Titolo di studio richiesto per i suddetti posti: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

orto botanico posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali, in scienze naturali o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(4124)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Baldi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(4122)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1980 con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1980;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1980 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formulata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Ritenuta l'opportunità di assegnare, ove possibile ai ruoli provinciali dove espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, i vincitori del concorso che ne abbiano fatto espressa e tempestiva richiesta, in via prioritaria, indipendentemente dalla posizione in graduatoria;

Considerato che la dott.ssa Anna Rita La Piazza, sebbene inserita nella graduatoria generale di merito, non può essere nominata segretario comunale per non aver prodotto entro il termine assegnato la documentazione di rito;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1980:

1) Mancini Maria Cristina	punti	98,44981	su 125
2) Paolini Carlo	»	95,50000	»
3) Nardelli Esmeralda	»	95,33314	»
4) Tumminello Antonio	»	95,24981	»
5) Fulvio Flavia Francesca	»	94,24959	»
6) Annibali Fabrizio	»	94,16650	»
7) Infante Giancarlo	»	94,16648	»
8) Chiodarelli Laura	»	93,99982	»
9) Armeli Battana Rosario	»	93,41653	»
10) Romanella Antonio	»	92,97384	»
11) Soffientini Genziana	»	92,79976	»
12) Capobianco Roberto	»	92,66624	»
13) Ricciardi Cristina	»	92,36624	»
14) Mazzone Pasquale	»	92,24981	»
15) Fusco Marilena	»	91,99958	»
16) Cucco Angelo	»	91,74981	»
17) Graziani Angela	»	91,74959	»
18) Grattoni Angela	»	91,73715	»
19) L'Arco Antonio	»	91,63314	»
20) Magi Barbara	»	91,58293	»
21) Severino Enrica	»	91,51316	»
22) Celotti Maria Enrica	»	91,50000	»
23) Becci Gianna	»	91,36624	»
24) Panunzio Pietro	»	91,13750	»
25) Leonardi Franca	»	91,09976	»
26) Boschi Anna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	91,08315	»
27) Testa Maria Nicolina	»	91,08315	»
28) Di Molfetta Rosalba	»	90,91625	»
29) Monno Maria	»	90,83314	»
30) Pistelli Italia	»	90,49984	»
31) Liccardi Luigi	»	90,49982	»
32) Nocera Antonietta	»	89,99958	»
33) Tumbarello Maria A.	punti	89,86626	su 125
34) Marino Domenica	»	89,74957	»
35) Conti Michelina	»	89,55189	»
36) Polito Angela Maria	»	89,50718	»
37) Uccelletti Claudio	»	89,50000	»
38) Orsini Tiziana	»	89,42762	»
39) Cutrona Angiola	»	89,28140	»
40) Cucè Carpita Fortunata	»	89,16648	»
41) Cheri Anna	»	89,14648	»
42) Sabato Adriana	»	89,08317	»
43) La Piazza Anna Rita	»	89,00716	»
44) Dommarco Maria Pia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	88,99982	»
45) Di Chiaro Pasquale	»	88,99982	»
46) Anversa Sergio	»	88,95982	»
47) Ribaudo Roberto	»	88,93172	»
48) Santillo Patrizia	»	88,83292	»
49) Picchi Tiziana Rizza	»	88,75000	»
50) Serrau Aldo	»	88,58160	»
51) Fontana Maria Antonietta	»	88,33314	»
52) Ressa Angela Maria	»	88,29984	»
53) Cartosciello Cecilia	»	88,16648	»
54) Goria Giuseppe	»	88,02252	»
55) De Leonibus Rosella (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	88,00000	»
56) Battisti Anna	»	88,00000	»
57) Ciafrone Carmencita	»	87,96626	»
58) Luciano Maria Rosaria	»	87,91625	»
59) Orlandi Graziana	»	87,74957	»
60) Perucchini Maria Luisa	»	87,70000	»
61) Conte Maria Celeste	»	87,66624	»
62) Grossi Alba	»	87,58315	»
63) Lepore Luigi	»	87,50000	»
64) Sergio Maria Cristina	»	87,33290	»
65) Zunino Sergio	»	87,30000	»
66) Germanò Rosalba	»	87,24981	»
67) Bisanzio Emanuela	»	87,24957	»
68) Concetti Carla	»	87,23292	»
69) Bocci Ersilio	»	87,16650	»
70) Currao Salvatore	»	87,04129	»
71) Sanchini Roberto	»	86,96648	»
72) Liotta Antonina	»	86,74981	»
73) Licata Francesco	»	86,33314	»
74) Moscatiello Giovanni	»	86,24981	»
75) Riccardi Silvia	»	86,16626	»
76) Genova Anna	»	86,09807	»
77) Meraldo Iole (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	86,00000	»
78) Cavuoto Tiziana	»	86,00000	»
79) Ferrante Adriana	»	85,99982	»
80) Scanzano Giovanni	»	85,91649	»
81) Di Donna Pompea	»	85,83316	»
82) Cacace Salvatore	»	85,80000	»
83) Romano Giuseppe Luigi	»	85,74980	»
84) Gambaracci Alessio	»	85,59976	»
85) Cecere Luigi	»	85,50000	»
86) Renda Ornella	»	85,46326	»
87) Sellitto Giuseppe	»	85,32556	»
88) Belloni Pasquinelli Marcello	»	85,24983	»
89) Calderone Maurizio	»	85,20206	»
90) Contino Calogero	»	85,10000	»
91) Capria Caterina Pasqualina	»	85,04528	»
92) De Feo Antonio	»	84,82994	»
93) Montaruli Rita	»	84,74220	»
94) La Cava Pina Maria	»	84,70436	»
95) Perrotta Armando	»	84,58291	»
96) Indizio Rosario	»	84,52992	»

97) Troisi Francesca	punti 84,50000 su 125	157) Ventimiglia Silvana Annunziata (articolo 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	punti 80,00000 su 125
98) Bradascia Stefano	» 84,49984 »	158) Migliaccio Ornella (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,00000 »
99) Masi Rosalia	» 84,49976 »	159) Tomasello Giovanni	» 80,00000 »
100) Forlani Rossella	» 83,91627 »	160) Stancapiano Luciana	» 79,87086 »
101) Pistelli Pietro	» 83,88521 »	161) Ricciardi Roberto	» 79,77712 »
102) Nicastro Maria	» 83,86252 »	162) Iovino Antonio	» 79,66626 »
103) Ricca Giuseppe	» 83,79980 »	163) D'Addea Rosaria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,50000 »
104) Tangari Enzo Roberto	» 83,74131 »	164) Francesca Rosalia	» 79,50000 »
105) De Simone Donato	» 83,65984 »	165) Sias Francesca	» 79,36648 »
106) Maida Rosanna	» 83,60886 »	166) Bilò Patrizia	» 79,00000 »
107) Licata Paolo	» 83,60206 »	167) Oliva Angela	» 78,92006 »
108) Palombo Gentile	» 83,58293 »	168) Belmonte Antonio	» 78,86344 »
109) Ghezzi Letizia	» 83,55000 »	169) Di Paola Rosaria	» 78,85187 »
110) Paladin Francesco	» 83,52252 »	170) Clemente Giovanni	» 78,67086 »
111) Colacicco Maurizio	» 83,50000 »	171) Salerno Rosa Maria	» 78,57189 »
112) Forlani Daria	» 83,43671 »	172) Tocci Anna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 78,50000 »
113) Marconcini Maria Laura	» 83,25982 »	173) Praticelli Cristina	» 78,50000 »
114) Capozio Carmela	» 83,16648 »	174) Panzironi Stefania	» 78,49976 »
115) Vaccaro Giuseppe	» 83,10206 »	175) Sorbo Massimo	» 78,20436 »
116) Salvo Antonio Rodolfo	» 82,84068 »	176) Delia Francesco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 78,00000 »
117) Michelori Sandra	» 82,80876 »	177) Manco Rosa Anna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 78,00000 »
118) Santoro Giuseppe Antonio	» 82,80436 »	178) Camesasca Maria Paola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 78,00000 »
119) Milano Carla	» 82,74981 »	179) Della Torre Martino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 78,00000 »
120) Tortora Roberto	» 82,59809 »	180) Palermo Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 78,00000 »
121) Tosti Stefania	» 82,50337 »	181) Scarpino Giuseppe	» 77,73899 »
122) Cefarelli Silvana (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 82,50000 »	182) Nunziata Anna	» 77,33982 »
123) Castiglione Giuseppe	» 82,50000 »	183) Pipia Caterina	» 77,20436 »
124) Smania Elisa	» 82,43141 »	184) Lavorato Vincenzo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 77,00000 »
125) Isernia Carlo	» 82,20000 »	185) Terranova Santi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 77,00000 »
126) Menichelli Rossella	» 82,18160 »	186) Passalacqua Lea	» 77,00000 »
127) Martino Mario (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 82,00000 »	187) Scala Gabriella	» 76,99982 »
128) Chericoni Elisabetta	» 82,00000 »	188) Buscema Benedetto	» 76,94238 »
129) Cocchiara Rubino Francesca	» 81,99976 »	189) Pipitone Pietro Costantino	» 76,90896 »
130) Pacifico Silvana	» 81,79982 »	190) Tarasco Anna	» 76,78000 »
131) Accardo Vincenzo	» 81,74957 »	191) Di Mauro Irene	» 76,60206 »
132) Platania Alfio	» 81,66624 »	192) Malvaldi Paolo	» 76,19976 »
133) Gimondo Cristina Luisa	» 81,50000 »	193) Di Natale Carlo	» 76,14052 »
134) Verando Alberto	» 81,49976 »	194) Mutti Maria Paola	» 76,00000 »
135) Santus Claudio Alberto	» 81,34068 »	195) Piras Marina	» 76,00000 »
136) Politano Italo Walter	» 81,18314 »	196) Nardi Maurizio	» 75,96574 »
137) Ballistreri Eustachia	» 81,18160 »	197) Curatolo Maria Concetta	» 75,86344 »
138) Iannucci Rosalba	» 81,16648 »	198) Zotti Michele	» 75,83292 »
139) Liscio Fedele	» 81,10206 »	199) Settembre Antonio	» 75,81114 »
140) Neri Anna Patrizia	» 81,09049 »	200) Maldera Maria Grazia	» 75,74981 »
141) Rocchi Carlo	» 81,08330 »	201) Milo Maria Rosaria	» 75,71344 »
142) Longo Elisa (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,00000 »	202) Ciorlano Antonio	» 75,33314 »
143) Bertolini Simonetta (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,00000 »	203) Sandrinelli Stefano	» 75,20000 »
144) Riccelli Giovanna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,00000 »	204) Nantista Alberto	» 75,04528 »
145) Cascio Marco	» 81,00000 »	205) Melita Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 75,00000 »
146) Ranieri Anna Teresa	» 80,91649 »	206) Di Stefano Vincenzo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 75,00000 »
147) Sarnataro Giuseppe	» 80,89982 »	207) Posteraro Fabio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 75,00000 »
148) Braghiroli Roberta	» 80,84068 »	208) Spessotto Vittorino	» 75,00000 »
149) Napoli Giuseppe	» 80,76344 »	209) Sammorì Giuseppe	» 74,56804 »
150) Feliciello Maria	» 80,73316 »	210) Saba Maria Manuela (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 74,50000 »
151) Gagliesi Vincenzo	» 80,70436 »		
152) Grasso Onorina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,50000 »		
153) Antinucci Rosa (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,50000 »		
154) Brunacci Clara	» 80,50000 »		
155) Tumeo Salvatore	» 80,10206 »		
156) Tumeo Basilio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,00000 »		

211) Folino M. Gabriella	punti 74,50000 su 125
212) Gentile Raffaele	» 74,49976 »
213) Rega Raffaella	» 74,00000 »
214) Tarantini Francesca	» 73,80666 »
215) Vouk Marilena	» 73,66624 »
216) Blatti Giovanni	» 73,50000 »
217) Diamanti Anna Maria	» 73,43522 »
218) La Pepa Domenica	» 73,20436 »
219) Mauriello Carmelina	» 73,00000 »
220) Olio Fiorenza	» 72,80666 »
221) Zara Rita (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 72,50000 »
222) Sapuppo Silvana (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 72,50000 »
223) Donato Maria	» 72,50000 »
224) Cirillo Luigi	» 72,38317 »
225) Cantone Rosalia	» 72,33318 »
226) Murgolo Giuseppe	» 71,85800 »
227) Prezioso Felicia	» 71,24976 »
228) Firmani Alfonso (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 71,00000 »
229) Iacuzzo Salvatore	» 71,00000 »
230) Minnucci Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 70,50000 »
231) Perrotta Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 70,50000 »
232) Montaruli Angelo	» 70,50000 »
233) Cappello Alberto	» 69,60206 »
234) Scalise Ernesto Luigi	» 69,54988 »
235) Clari Graziano	» 69,50000 »
236) Cinquino Luigino	» 69,50000 »
237) Raucci Edoardo	» 68,54988 »
238) Di Giuseppe Salvatore	» 68,46574 »
239) Alberelli Enio	» 68,46344 »
240) Ragni Lucia	» 68,34068 »
241) Renda Rosa Anna	» 68,22712 »
242) Dona Dei Roberto Giovanni	» 67,22712 »
243) Mancaleoni Italo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 67,00000 »
244) Cara Enrico (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 67,00000 »
245) Marras Maria Annunziata (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 67,00000 »
246) Calvi Giancarlo	» 67,00000 »
247) Innocente Carmelo	» 66,66126 »
248) Carlevaro Gianfranco	» 66,51126 »
249) Cappello Arturo	» 66,00000 »

Art. 2.

I sottocandidati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 1° giugno 1982 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco indicate:

- 1) Mancini Maria Cristina: Cagliari;
- 2) Paolini Carlo: Siena;
- 3) Nardelli Esmeralda: Lecce;
- 4) Tumminello Antonio: Pavia;
- 5) Fulvio Flavia Francesca: Pavia;
- 6) Annibali Fabrizio: Ascoli Piceno;
- 7) Infante Giancarlo: Forlì;
- 8) Chiodarelli Laura: Mantova;
- 9) Armeli Battana Rosario: Treviso;
- 10) Romanella Antonio: Benevento;
- 11) Sofficientini Genziana: Cuneo;
- 12) Capobianco Roberto: Gorizia;
- 13) Ricciardi Cristina: Siena;
- 14) Mazzone Pasquale: Bergamo;
- 15) Fusco Marilena: Avellino;
- 16) Cucco Angelo: Salerno;
- 17) Graziani Angela: L'Aquila;
- 18) Grattoni Angela: Forlì;
- 19) L'Arco Antonio: Vicenza;

- 20) Magi Barbara: Arezzo;
- 21) Severino Enrica: Milano;
- 22) Celotti Maria Enrica: Ravenna;
- 23) Becci Gianna: Ancona;
- 24) Pannunzio Pietro: Verona;
- 25) Leonardi Franca: Bologna;
- 26) Boschi Anna: Forlì;
- 27) Testa Maria Nicolina: Campobasso;
- 28) Di Molfetta Rosalba: Modena;
- 29) Monno Maria: Matera;
- 30) Pistelli Italia: Ancona;
- 31) Liccardi Luigi: Torino;
- 32) Nocera Antonietta: Padova;
- 33) Tumbarello Maria A.: Cuneo;
- 34) Marino Domenica: Catanzaro;
- 35) Conti Michelina: Campobasso;
- 36) Polito Angela Maria: Avellino;
- 37) Uccelletti Claudio: Avellino;
- 38) Orsini Tiziana: Savona;
- 39) Cutrona Angiola: Cosenza;
- 40) Cucè Carpita Fortunata: Cosenza;
- 41) Cherì Anna: Terni;
- 42) Sabato Adriana: Rieti;
- 43) La Piazza Anna Rita: non nominata per non aver prodotto documenti;
- 44) Dommarco Maria Pia: Milano;
- 45) Di Chiaro Pasquale: Campobasso;
- 46) Anversa Sergio: Reggio Calabria;
- 47) Ribaldo Roberto: Bergamo;
- 48) Santillo Patrizia: Avellino;
- 49) Picchi Tiziana Rizza: Pisa;
- 50) Serrau Aldo: Cagliari;
- 51) Fontana Maria Antonietta: Potenza;
- 52) Ressa Angelo Maria: Cosenza;
- 53) Cartosciello Cecilia: Nuoro;
- 54) Goria Giuseppe: Asti;
- 55) De Leonibus Rosella: Perugia;
- 56) Battisti Anna: Latina;
- 57) Ciafrone Carmencita: Latina;
- 58) Luciano Maria Rosaria: Avellino;
- 59) Orlandi Graziana: Piacenza;
- 60) Perucchini Maria Luisa: Novara;
- 61) Conte Maria Celeste: Potenza;
- 62) Grossi Alba: Pescara;
- 63) Lepore Luigi: Frosinone;
- 64) Sergio Maria Cristina: Salerno;
- 65) Zunino Sergio: Savona;
- 66) Germanò Rosalba: Pavia;
- 67) Bisanzio Emanuela: Viterbo;
- 68) Concetti Carla: Ascoli Piceno;
- 69) Bocci Ersilio: Pesaro;
- 70) Currao Salvatore: Messina;
- 71) Sanchini Roberto: Siena;
- 72) Liotta Antonina: Firenze;
- 73) Licata Francesco: Cosenza;
- 74) Moscatiello Giovanni: Salerno;
- 75) Riccardi Silvia: Rieti;
- 76) Genova Anna: Mantova;
- 77) Mercaldo Iole: Asti;
- 78) Cavuoto Tiziana: Bologna;
- 79) Ferrante Adriana: Frosinone;
- 80) Scanzano Giovanni: Potenza;
- 81) Di Donna Pompea: Forlì;
- 82) Cacace Salvatore: Brescia;
- 83) Romano Giuseppe Luigi: Rieti;
- 84) Gambaracci Alessio: Perugia;
- 85) Cccere Luigi: Rieti;
- 86) Renda Ornella: Roma;
- 87) Sellitto Giuseppe: Cuneo;
- 88) Belloni Pasquinelli Marcello: Parma;
- 89) Calderone Maurizio: Parma;
- 90) Contino Calogero: Padova;
- 91) Capria Caterina P.: Catanzaro;
- 92) De Feo Antonio: Roma;
- 93) Montaruli Rita: Como;
- 94) La Cava Pina Maria: L'Aquila;
- 95) Perrotta Armando: Isernia;
- 96) Indizio Rosario: Mantova;
- 97) Troisi Francesca: Viterbo;
- 98) Bradaschia Stefano: La Spezia;
- 99) Masi Rosalia: Potenza;
- 100) Forlani Rossella: Como;
- 101) Pistelli Pietro: Pesaro;

- 102) Nicastro Maria: Cosenza;
 103) Ricca Giuseppe: Cosenza;
 104) Tangari Enzo Roberto: Potenza;
 105) De Simone Donato: Bologna;
 106) Maida Rosanna: Catanzaro;
 107) Licata Paolo: Terni;
 108) Palombo Gentile: Latina;
 109) Ghezzi Letizia: Parma;
 110) Paladin Francesco: Treviso;
 111) Colacicco Maurizio: Frosinone;
 112) Forlani Daria: Pesaro;
 113) Marconcini Maria Laura: Pisa;
 114) Capozio Carmela: Rieti;
 115) Vaccaro Giuseppe: Mantova;
 116) Salvo Antonio Rodolfo: Sassari;
 117) Michelori Sandra: Pesaro;
 118) Santoro Giuseppe Antonio: Vercelli;
 119) Milano Carla: Imperia;
 120) Tortora Roberto: Potenza;
 121) Tosti Stefania: Rieti;
 122) Cefarelli Silvana: Caserta;
 123) Castiglione Giuseppe: Cosenza;
 124) Smania Elisa: Padova;
 125) Isernia Carlo: Campobasso;
 126) Menichelli Rossella: Rieti;
 127) Martino Mario: Novara;
 128) Chericoni Elisabetta: Lucca;
 129) Cocchiara Rubino Francesca: Lucca;
 130) Pacifico Silvana: Udine;
 131) Accardo Vincenzo: Novara;
 132) Platania Alfio: Torino;
 133) Gimondo Cristina Luisa: Cosenza;
 134) Verando Alberto: Cuneo;
 135) Santus Claudio Alberto: Cagliari;
 136) Politano Italo Walter: Viterbo;
 137) Ballistreri Eustachia: Torino;
 138) Iannucci Rosalba: Perugia;
 139) Liscio Fedele: Grosseto;
 140) Neri Anna Patrizia: Catanzaro;
 141) Rocchi Carlo: Macerata;
 142) Longo Elisa: Brescia;
 143) Bertolini Simonetta: Sondrio;
 144) Riccelli Giovanna: Cosenza;
 145) Cascio Marco: Bologna;
 146) Ranieri Anna Teresa: Potenza;
 147) Sarnataro Giuseppe: Chieti;
 148) Braghiroli Roberta: Mantova;
 149) Napoli Giuseppe: Udine;
 150) Feliciello Maria: Salerno;
 151) Gagliesi Vincenzo: Pesaro;
 152) Grasso Onorina: Genova;
 153) Antinucci Rosa: Campobasso;
 154) Brunacci Clara: Perugia;
 155) Bianca Salvatore: Cosenza;
 156) Tumeo Basilio: Sondrio;
 157) Ventimiglia Silvana Annunziata: Viterbo;
 158) Migliaccio Ornella: Rieti;
 159) Tomasello Giovanni: Cosenza;
 160) Stancapiano Luciana: Piacenza;
 161) Ricciardi Roberto: Varese;
 162) Iovino Antonio: L'Aquila;
 163) D'Addea Rosaria: Pavia;
 164) Francesca Rosalia: Pesaro;
 165) Sias Francesca: Nuoro;
 166) Bilò Patrizia: Ancona;
 167) Oliva Angela: Caserta;
 168) Belmonte Antonio: Rieti;
 169) Di Paola Rosaria: Nuoro;
 170) Clemente Giovanni: Cremona;
 171) Salerno Rosa Maria: Torino;
 172) Tocchi Anna: Siena;
 173) Pratzoli Cristina: Piacenza;
 174) Panzironi Stefania: Viterbo;
 175) Sorbo Massimo: Isernia;
 176) Delia Francesco: Cosenza;
 177) Manco Rosa Anna: Novara;
 178) Camesasca Maria Paola: Milano;
 179) Della Torre Martino: Sondrio;
 180) Palermo Salvatore: Grosseto;
 181) Scarpino Giuseppe: Catanzaro;
 182) Nunziata Anna: Cuneo;
 183) Pipia Caterina: Cosenza;
 184) Lavorato Vincenzo: Cosenza;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo ALLÀ PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

I Abbonamento ai soli <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli <i>indici mensili</i> ed i <i>fascicoli settimanali</i> della Corte costituzionale, senza <i>supplementi ordinari</i> :	
annuale	L. 72.000
semestrale	L. 40.000
II Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli <i>indici mensili</i> ed i <i>fascicoli settimanali</i> della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
annuale	L. 100.000
semestrale	L. 55.000
III Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli <i>indici mensili</i> ed i <i>fascicoli settimanali</i> della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi ai concorsi:	
annuale	L. 96.000
semestrale	L. 53.000
IV Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli <i>indici mensili</i> ed i <i>fascicoli settimanali</i> della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi alle specialità medicinali:	
annuale	L. 85.000
semestrale	L. 47.000
V Abbonamento completo ai <i>fascicoli ordinari</i> , agli <i>indici mensili</i> , ai <i>fascicoli settimanali</i> della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei <i>supplementi ordinari</i> :	
annuale	L. 165.000
semestrale	L. 92.000
VI Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato	L. 30.000
VII Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> , esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
Prezzo di vendita di un <i>fascicolo ordinario</i>	L. 400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLÀ PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare al numero: 85082221 - 85082149.

185) Terranova Santi: Varese;
 186) Passalacqua Lea: Cuneo;
 187) Scala Gabriella: Alessandria;
 188) Buscema Benedetto: Cuneo;
 189) Pipitone Pietro Costantino: Como;
 190) Tarasco Anna: Udine;
 191) Di Mauro Irene: Cuneo;
 192) Malvaldi Paolo: Vercelli;
 193) Di Natale Carlo: Milano;
 194) Mutti Maria Paola: Reggio Emilia;
 195) Piras Marina: Sassari;
 196) Nardi Maurizio: Rovigo;
 197) Curatolo Maria Concetta: Cuneo;
 198) Zotti Michele: Terni;
 199) Settembre Antonio: Chieti;
 200) Maldera Maria Grazia: Chieti;
 201) Milo Maria Rosaria: Alessandria;
 202) Ciorlano Antonio: Caserta;
 203) Sandrinelli Stefano: Brescia;
 204) Nantista Alberto: Milano;
 205) Melita Salvatore: Varese;
 206) Di Stefano Vincenzo: Novara;
 207) Posteraro Fabio: Pavia;
 208) Spessotto Vittorino: Treviso;
 209) Sammori Giuseppe: Cuneo;
 210) Saba Maria Manuela: Sassari;
 211) Folino M. Gabriella: La Spezia;
 212) Gentile Raffaele: Pavia;
 213) Rega Raffaella: Como;
 214) Tarantini Francesca: Alessandria;
 215) Vouk Marilena: Torino;
 216) Blatti Giovanni: Treviso;
 217) Diamanti Anna Maria: Ascoli Piceno;
 218) La Pepa Domenica: Alessandria;
 219) Mauriello Carmelina: Alessandria;
 220) Olio Fiorenza: Alessandria;
 221) Zara Rita: Sassari;

222) Sapuppo Silvana: Belluno;
 223) Donato Maria: Pesaro;
 224) Cirillo Luigi: Cremona;
 225) Cantone Rosalia: Cuneo;
 226) Murgolo Giuseppe: Campobasso;
 227) Prezioso Felicia: Alessandria;
 228) Firmani Alfonso: Alessandria;
 229) Iacuzzo Salvatore: Udine;
 230) Minnucci Giovanni: L'Aquila;
 231) Perrotta Giuseppe: Bergamo;
 232) Montaruli Angelo: Como;
 233) Cappello Alberto: Pavia;
 234) Scalise Ernesto Luigi: Catanzaro;
 235) Clari Graziano: Torino;
 236) Cinquino Luigino: Milano;
 237) Rucci Edoardo: Piacenza;
 238) Di Giuseppe Salvatore: Cuneo;
 239) Alberelli Enio: Teramo;
 240) Ragni Lucia: Pavia;
 241) Renda Rosa Anna: Como;
 242) Dona Dei Roberto Giovanni: Foggia;
 243) Mancaloni Italo: Sassari;
 244) Cara Enrico: Oristano;
 245) Marras Maria Annunziata: Nuoro;
 246) Calvi Giancarlo: Alessandria;
 247) Innocente Carmelo: Vercelli;
 248) Carlevaro Gianfranco: Savona;
 249) Cappello Arturo: Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 maggio 1982

Il Ministro: ROGNONI

(4089)

ERNESTO LUPO, *direttore*
 VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
 FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*